

Avv. Laura D'Alfonso
Via Stendardi, 16 - 76125 Trani (BT)
Tel. 0883/482621 - Cell. 349/4966578
Mail : avv.dalfonso@alice.it - Pec : laura.dalfonso@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse e per conto del prof. **PARENTE DOMENICO**, nato a Bisceglie il 07/05/1975 e residente in Trani alla Via Dalmazia n. 71 (C.F.: PRNDNC75E07A883R), rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'avv. Laura D'Alfonso del foro di Trani (DLFLRA75E53L328C) presso il cui studio in Trani alla Via Stendardi n. 16 è elettivamente domiciliato, la quale **dichiara di voler ricevere ogni comunicazione da parte della Cancelleria al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata** : laura.dalfonso@pec.ordineavvocatitrani.it

- RICORRENTE

CONTRO : UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE PUGLIA, UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bari alla Via Re David n. 178, C.F.: 80020790723, Pec : uspa@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, sita in Bari alla Via Melo n. 97, pec : ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it;

- RESISTENTE

CONTRO : UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE PUGLIA, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bari alla Via Castromediano n. 123, C.F.:



Avv. Laura D'Alfonso
Via Stendardi, 16 - 76125 Trani (BT)
Tel. 0883/482621 - Cell. 349/4966578
Mail : avv.dalfonso@alice.it - Pec : laura.dalfonso@pec.ordineavvocatitrani.it

80024770721, Pec : drpu@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, sita in Bari alla Via Melo n. 97, pec : ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

- RESISTENTE

CONTRO : MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76, C.F.: MI 80185250588, Pec : dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, sita alla Via Melo 97, pec : ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

- RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI tutti i DOCENTI, potenzialmente controinteressati, inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria Scuola Secondaria II Grado nella Provincia di Bari per l'anno scolastico 2023/24, tanto in posizione precedente quanto in posizione successiva, ove e per le ipotesi in cui siano da considerarsi interessati, con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso e pedissequo emanando provvedimento di fissazione dell'udienza ed ogni ulteriore atto conseguenziale sul sito web del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Bari



- **POTENZIALI CONTROINTERESSATI/RESISTENTI**

PER LA DECLARATORIA, previa emissione di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, del diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria interprovinciale per classe di concorso di appartenenza (A013) e secondo l'ordine delle preferenze espresse

ex art 7 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato al 2023/2024 (con Intesa del 13 giugno 2023), con conseguente annullamento e/o rettifica della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale Scuola Secondaria II Grado e relativi elenchi esclusi, nella provincia di Bari per l'anno scolastico 2023/24 – predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – UFFICIO III, in data 11/08/2023 e pubblicata con nota m pi. AOOUSPBA Registro Ufficiale 0025004, con conseguente assegnazione presso il Liceo Classico De Sanctis di Trani o, in subordine, presso il Liceo Classico Flacco di Bari

PREMESSA

- Il ricorrente è docente di Scuola Secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato, tipo posto Comune, **Classe di**



Concorso A013 – Discipline Letterarie, Latino e Greco, in servizio presso I.T.E.T. Giannone Masi del Comune di Foggia (FG), come si evince dalle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. in data 21 e 28/07/2023, che si producono (**doc. 3 e 4 e relativi allegati**).

- Il ricorrente in data 02/07/2023 presentava, secondo la modalità - *istanze on line*, domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale su posto comune, di cui all'art. 7 del CCNI del 08.07.2020, per la scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2023/2024 per le sedi della provincia di Bari, ai fini del ricongiungimento alla famiglia - protocollo MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.9732420 (**doc. n. 1 e 2**).

- Nella predetta domanda veniva chiesta **l'assegnazione provvisoria interprovinciale su posto comune per classe di concorso di titolarità, ovvero A013 – MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO**, nell'ordine di preferenza indicato.

- Nella “Sezione M – Abilitazioni/Classi di Concorso”, come richiesto, veniva indicata, soltanto in subordine, l'ulteriore classe di concorso A011 (Discipline Letterarie e Latino).

- In data 11/08/2023 l'USR per la Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari disponeva la pubblicazione degli Esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provinciali e interprovinciali del personale docente e relative sedi di



assegnazione (**doc. n. 5 - Registro Ufficiale 0025004**)

- Dalla predetta pubblicazione si rilevava l'assegnazione del ricorrente in classe di concorso A011 e presso il Liceo Scientifico "V. Vecchi" di Trani (indicata quale 15° scuola, ovvero ultima, nell'ordine di preferenze espresso nella domanda di assegnazione).

- Tale assegnazione è irregolare ed è avvenuta in violazione delle norme che disciplinano la materia atteso che **non considera la classe di concorso di titolarità del ricorrente (A013), né la disponibilità delle scuole indicate nella domanda di assegnazione in posizioni precedenti a quella assegnata** (nello specifico prima e seconda).

- Già in data **03/08/2023**, dunque una settimana prima della pubblicazione degli Esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provinciali e interprovinciali, **RISULTAVA LIBERA la cattedra presso il Liceo Classico "De Sanctis" di Trani** (indicata quale **PRIMA PREFERENZA** nella domanda di assegnazione) per la classe di concorso corrispondente a quella di titolarità del ricorrente (**A013**) a seguito di movimento in uscita di altro docente (docente Mariangela Morelli come da pubblicazione degli esiti del 04/08/2023 Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Provinciale per la Toscana - Ufficio V - Ambito territoriale della provincia di Firenze - registro ufficiale U. 0004998 (**doc. n. 6**))

- In data 16/08/2023 il ricorrente proponeva reclamo a mezzo



mail per segnalare l'irregolarità dell'assegnazione in classe di concorso differente da quella di titolarità e chiedere la relativa rettifica (**doc. n. 7**)

- In data **21/08/2023** si liberava, altresì, con movimento in uscita a seguito di rettifica di assegnazione provvisoria provinciale la cattedra nella CdC A013 presso il Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Bari, indicata come **SECONDA PREFERENZA** nella domanda di assegnazione del ricorrente (Nota AOOUSPBA n. 25650 del 21/08/2023 - cattedra assegnata al Prof. Pietro Caputo presso il Liceo “Majorana-Laterza” di Putignano, in graduatoria definitiva inizialmente assegnato presso il Liceo Classico Flacco di Bari) (**doc. n. 8 e 5**)

- Rimanendo privo di riscontro il reclamo proposto dal ricorrente, in data 23/08/2023 veniva proposto formale reclamo dal sottoscritto difensore – AOOUSPBA 25789 (**doc. n. 9**)

- In data 30/08/2023 il sottoscritto difensore, avvicinandosi il termine di chiusura delle operazioni di assegnazione (fissato entro il 31/08/2023 dal C.C.N.I) e l'inizio dell'anno scolastico, sollecitava a mezzo pec il riscontro del reclamo proposto – AOOUSPBA 26744 (**doc. n 10**)

- In data 05/09/2023 l'ufficio scolastico in oggetto riscontrava il reclamo in autotutela proposto dal sottoscritto difensore rilevando quanto segue : “*I posti disponibili ai fini dei movimenti di mobilità sono stati cristallizzati alla data del*



03.08.2023..... *La disponibilità per la cdc A013 di una cattedra presso il Liceo Scientifico (- rectius Classico -) "F De Sanctis di Trani e di una cattedra presso il Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Bari..... costituiscono **disponibilità sopravvenute**, e, pertanto, non valutabili ai fini della procedura di mobilità". - AOOUSPBA 27484 (doc. n. 11)*

- Le determinazioni dell'Ufficio Scolastico sono viziate da errore materiale nonché di applicazione delle norme del C.C.N.I. suindicato, atteso che le disponibilità in oggetto si sono verificate **ENTRO LA DATA DEL 31/08/2023**, data di chiusura delle operazioni di assegnazione secondo le disposizioni del C.C.N.I (art. 9 comma 6).

- Nonostante vi fossero i presupposti, sia in fatto che in diritto, per l'assegnazione delle cattedre libere per la classe di concorso del ricorrente (indicate come prima e seconda preferenza), l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari non ha voluto rettificare in autotutela il provvedimento di assegnazione.

- Il ricorrente, stante l'illegittimità dell'operato del MIUR e l'evidente lesione del proprio diritto all'assegnazione provvisoria interprovinciale nella classe di concorso di titolarità e nell'ordine delle preferenze indicate, è pervenuto nella determinazione di ricorrere all'Ill.mo Tribunale adito, chiedendo **tutela cautelare d'urgenza** per i motivi che si espongono.

1) GIURISDIZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE



Preliminarmente si evidenzia che nella presente controversia sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, sezione Lavoro, inerendo l'oggetto del contendere il rapporto privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, come previsto dal D. Lgs n. 165/2001.

L'art. 63, comma 1, del d. lgs n. 165 del 2001, infatti, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

E ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tali ipotesi, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie non è lasciato al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì si fonda su criteri ben precisi e prefissati.

Per quanto, invece, attiene alla competenza territoriale, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, per cui —competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto (o era addetto al momento della cessazione del rapporto)



Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di specie, l'ultimo servizio utile alle dipendenze del MIUR è stato prestato dal ricorrente nella classe di concorso A013 presso il Liceo Classico "Casardi" di Barletta; la sede ricevuta in assegnazione provvisoria interprovinciale con la procedura oggetto di contestazione è il Liceo Scientifico di Trani.

Dunque la competenza è del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro.

2) FUMUS BONI IURIS

In sintesi, l'assegnazione provvisoria consiste nella possibilità per i docenti di richiedere il trasferimento presso una sede di servizio diversa da quella di titolarità, in presenza dei motivi indicati dalla normativa, tra cui l'esigenza di ricongiungimento al nucleo familiare, come nel caso di specie.

Trattasi di una sorta di mobilità interna (provinciale e interprovinciale) con durata annuale, che consente di mantenere la cattedra di titolarità nel comune di provenienza.

Violazione dei criteri di legge

La materia riguardante il caso di specie è disciplinata dal **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 08/07/2020**



concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato con Intesa del 13 giugno 2023 all'anno scolastico 2023/2024.

Secondo la normativa richiamata le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione si svolgono secondo un preciso ordine e nel rispetto di determinate fasi: **I POSTI CHE SI LIBERANO IN UNA FASE SONO ATTRIBUITI IN QUELLE SUCCESSIVE.**

L'ordine di svolgimento delle operazioni predette è indicato nell'allegato 1 al prorogato CCNI 2019/22, che qui si richiama integralmente, il quale prevede quanto segue :

- le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno precedono quelle su posto comune (art. 9 del CCNI)
- **i movimenti provinciali precedono quelli interprovinciali**
- utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si svolgono secondo diverse fasi/sequenze (dalla n. 1 alla n. 42), dettagliate nell'Allegato.

Nel caso di specie, la situazione è la seguente.

Per la classe di concorso A013 risultavano presentate soltanto 3 domande di assegnazione provvisoria : due provinciali (docenti Caputo Pietro e Introna Sonia) e una interprovinciale (quella del ricorrente), come da documentazione prodotta (doc. 3 e 4 e allegati).

Dunque il ricorrente risultava **l'unico** richiedente



assegnazione provvisoria interprovinciale su posto comune nella classe di concorso A013.

In data 03/08/2023, molto prima della pubblicazione degli Esiti delle richieste di assegnazione (avvenuta l'11/08/2023), si liberava la cattedra (CdC A013) presso il Liceo Classico De Sanctis di Trani, indicata come prima preferenza dal ricorrente.

Tale cattedra non veniva assegnata a nessuno dei due docenti in posizione precedente al ricorrente (richiedenti assegnazione provinciale) e dunque si rendeva disponibile per la fase successiva (assegnazioni interprovinciali), unico richiedente il ricorrente.

Invece veniva inserita erroneamente nell'elenco delle cattedre disponibili per le supplenze con il sistema GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze (doc. n. 13 e allegati).

Il 22/08/2023 si liberava la cattedra presso il Liceo Classico Flacco di Bari (CdC A013), indicata come seconda preferenza dal ricorrente (movimento in uscita del prof. Caputo Pietro in virtù di rettifica del precedente provvedimento di assegnazione provinciale (dal Liceo Don Milani – Leonardo da Vinci di Acquaviva verso altra scuola della provincia, Liceo Maiorana di Putignano - **Doc n. 8**).

Anche questa cattedra, pur libera e nonostante il reclamo già depositato, non veniva assegnata al ricorrente.

Anche questa cattedra veniva erroneamente inserita nell'elenco delle cattedre disponibili per le supplenze (doc. n. 13).



Il 30/08/2023, quando ancora potevano essere svolte dall'USP le operazioni di assegnazione provvisoria, venivano pubblicate le sedi disponibili per le supplenze.

In tale provvedimento l'USP di Bari precisa : *“Lo scrivente Ufficio si riserva il potere di rettificare le suddette disponibilità per circostanze al momento non note all'Amministrazione, ivi comprese quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali”*.

L'esame dell'elenco delle sedi disponibili per le supplenze evidenzia l'irrazionalità del sistema : dall'elenco **RISULTANO 6 CATTEDRE LIBERE NELLA CLASSE DI CONCORSO A013**, di cui ben 4 erano state richieste dal ricorrente nella domanda presentata :

- Liceo Classico De Sanctis di Trani (prima preferenza)
- Liceo Classico Flacco di Bari (seconda preferenza)
- Liceo Classico Oriani di Corato (quarta preferenza)
- Liceo Classico Simone Morea di Conversano (decima preferenza).

Tali disponibilità potevano e dovevano essere utilizzate nel rispetto di un criterio di razionalità e corretta gestione dell'amministrazione scolastica.

Ma ciò non è avvenuto, violando arbitrariamente i criteri di legge.

E' inconfutabile la del sistema, aggravata dalla scarsa trasparenza e dalla negligenza nell'esecuzione delle operazioni di assegnazione, svolte senza verificare i movimenti in uscita e



le effettive disponibilità.

Intenzione del ricorrente non è soltanto quella di tutelare il proprio diritto, ma di denunciare un meccanismo privo di trasparenza.

In conclusione, tale meccanismo ha condotto al paradosso : docenti precari hanno “ricevuto” in supplenza le cattedre spettanti al ricorrente, di ruolo con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti (tra cui il punteggio per esigenze familiari) per usufruire dell’assegnazione richiesta.

* * *

L’assegnazione del ricorrente è avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia.

L’art. 7 comma 4 del C.C.N.I. stabilisce che “*La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è **AGGIUNTIVA** rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso **PRECEDE** quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato I*”.

Al **comma 8** del predetto articolo è precisato che “*le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi*



da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento”.

La mancata assegnazione della sede secondo il **CRITERIO PRIORITARIO** della classe di concorso di titolarità e il mancato esame delle **preferenze nell'ordine espresso** hanno comportato una grave violazione dei principi dettati in materia.

L'art. 9 del citato C.C.N.I. che disciplina la sequenza operativa nell'assegnazione del personale docente al comma 6 recita : *“Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate **ENTRO IL 31 AGOSTO** dell'anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del presente contratto”.*

La motivazione del provvedimento di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente rende evidenti gli errori commessi dall'USP di Bari.

L'ufficio scolastico ritiene che l'assegnazione del ricorrente non sia lesiva dei diritti del medesimo poiché :

“- alla data dei movimenti di mobilità in organico di fatto del personale docente per le assegnazioni provvisorie per la cdc A013 non vi erano cattedre disponibili nelle sedi di preferenza espresse nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale;

- è conforme all'indicazione espressa nella sezione M della suddetta domanda;

- soddisfa l'esigenza di ricongiungimento al coniuge nel



comune di Trani

- è conforme alle preferenze di sede espresse nella domanda”.

Sulla mancanza di cattedre disponibili nella CdC A013 nelle sedi di preferenza espresse

Come ampiamente spiegato e documentato, vi erano quattro cattedre libere nella classe di concorso A013 (tanto è vero che sono state inserite nell'elenco delle cattedre disponibili per le supplenze).

La normativa stabilisce il termine del 31/08 per il completamento delle operazioni di assegnazione; termine che consente agli USP di avere un quadro completo delle situazioni e delle cattedre disponibili; tanto è vero che a seguito dei reclami ricevuti, l'USP in oggetto ha provveduto a rettificare numerosissime assegnazioni, come da provvedimenti di rettifica agli atti (**doc. n. 14**).

Il fatto che l'USP in questione abbia chiuso (solo per alcuni) il quadro della situazione alla data del 03/08/2023 è evidentemente contrario alle disposizioni vigenti e segnala una ingiustificata disparità di trattamento.

Sulla indicazione della sezione M

Come già precisato, nella domanda di assegnazione l'ulteriore classe di concorso rispetto a quella di titolarità è indicata in aggiunta e in subordine. Il criterio prioritario da seguire è quello della classe di concorso di titolarità.

Sull'esigenza di ricongiungimento al familiare



E' pur vero che il ricorrente è stato assegnato ad una scuola che per mera coincidenza si trova nella stessa città di residenza del familiare al quale ricongiungersi, tuttavia trattasi di assegnazione non conforme ai criteri di legge (classe di concorso e ordine di preferenze) e avvenuta per errore materiale, fondato sul presupposto della mancata disponibilità delle cattedre nella medesima città nella classe di concorso A013.

Disparità di trattamento

L'illegittimità e la gravità della condotta dell'Ufficio Scolastico in oggetto è resa ancora più evidente dal fatto che il predetto ufficio ha provveduto a rettificare le assegnazioni per altri docenti (doc. n. 14), ma non per il ricorrente.

Dalla data dell'11/08/2023 (data di pubblicazione delle graduatorie definitive) alla data del 31/08/2023 numerosissime sono state le rettifiche emesse dall'USP di Bari in merito alle sedi assegnate per le scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria I e II grado).

Basta consultare il sito Dell'Ufficio Scolastico (www.uspbari.it) alla voce Mobilità per riscontrare quanto dedotto.

Per l'esattezza questi i decreti di rettifica :

- in data 22/08/2023 m **pi.AOOUSPA.REGISTRO UFFICIALE .U.0025650**
- in data 23/08/2023 m **pi.AOOUSPA.REGISTRO UFFICIALE .U. 25697**



Avv. Laura D'Alfonso
Via Stendardi, 16 - 76125 Trani (BT)
Tel. 0883/482621 - Cell. 349/4966578
Mail : avv.dalfonso@alice.it - Pec : laura.dalfonso@pec.ordineavvocatitrani.it

- in data 28/08/2023 m **pi.AOOUSPA.REGISTRO UFFICIALE .U.0026288**
- in data 29/08/2023 m **pi.AOOUSPA.REGISTRO UFFICIALE .U.0026448**
- in data 30/08/2023 m **pi.AOOUSPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026666** e m **pi.AOOUSPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026678**
- in data 31/08/2023 m **pi.AOOUSPA.REGISTRO UFFICIALE.U.268116.31**

Una ingiusta ed evidente **disparità di trattamento**.

Si legge in ognuno dei provvedimenti di pubblicazione delle rettifiche come segue : “ **VISTO** il proprio provvedimento AOOUSPBA prot. 25504 del 11/08/2023 con cui sono state pubblicate le sedi di assegnazione del Personae docente della Scuola dell'Infanzia, di Scuola Primaria, di Scuola Secondaria di I grado e di II grado e del personale educativo aspirante all'Utilizzazione e all'Assegnazione Provvisoria, provinciale ed interprovinciale presso sedi della provincia di Bari per l'a. s. 2023/24;**VALUTATI** i reclami proposti dagli interessati avverso le suddette assegnazioni di sede e le eventuali rettifiche apportate alle stesse in autotutela; **D I S P O N E** per i motivi citati in premessa, la pubblicazione delle rettifiche delle assegnazioni di sede.....”

2) PERICULUM IN MORA

E' necessario che l'On.le Tribunale adito provveda con urgenza



al fine di porre rimedio all'illegittima condotta dell'UPS in oggetto.

Infatti l'inizio dell'anno scolastico è imminente e un provvedimento di rettifica che sopraggiunga ad anno scolastico inoltrato non solo impedirebbe l'effettivo esercizio del diritto del ricorrente, ma pregiudicherebbe il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2023/2024.

Il ricorso al provvedimento cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto del ricorrente ad esercitare l'insegnamento secondo le specifiche competenze professionali acquisite.

La classe di concorso A011 non prevede l'insegnamento della Lingua e Letteratura Greca (prevista dalla A013), materia nella quale il ricorrente ha acquisito specifiche abilitazioni e competenze.

La necessità di ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del diritto di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 nasce dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto del ricorrente sarebbe irrimediabilmente leso.

Dunque sussiste nel caso di specie il requisito del pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul



diritto dedotto in giudizio.

La rettifica in favore del ricorrente, ove non fosse disposta con urgenza, determinerebbe inevitabile disagio anche ai docenti nominati in supplenza per cattedre spettanti al ricorrente e all'organizzazione degli istituti scolastici.

* * *

Tanto premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Onorevole Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, ai sensi degli artt. 700 e 669 e seguenti c.p.c., Voglia così provvedere :

- 1) **In via principale e cautelare, anche inaudita altera parte**, riconoscere, accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale Scuola Secondaria di II Grado su posto comune per l'anno scolastico 2023/2024 nella classe di concorso di titolarità (A013), come previsto dalle disposizioni del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. del 08.07.2020, presso il Liceo Classico De Sanctis di Trani o, in subordine, presso il Liceo Classico Flacco di Bari secondo l'ordine delle preferenze indicate in domanda, con conseguente revoca e/o rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali scuola



secondaria di secondo grado pubblicate con nota in pi. AOOUSPBA Registro Ufficiale 0025004 del 11/08/2023, con la quale è stata assegnata al ricorrente, erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una sede diversa da quella spettante, stante l'illegittima mancata considerazione della classe di concorso e dell'ordine di preferenze espresso, nonché annullamento e/o rettifica di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni

- 2) Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Puglia – Ufficio III – Ambito territoriale per la Provincia di Bari, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di provvedere all'immediata assegnazione provvisoria in favore del ricorrente **NELLA CLASSE DI CONCORSO DI TITOLARITA' (A013) e SECONDO L'ORDINE DELLE PREFERENZE presso il Liceo Classico De Sanctis di Trani o, in subordine, presso il Liceo Classico Flacco di Bari**
- 3) Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte, il termine entro il quale proporre la domanda giudiziale di merito.



4) In subordine, fissare l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio, con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari

5) Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

6) Condannare, in ogni caso, le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Si producono i seguenti documenti :

- 1) Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale C.C.N.I.
- 2) Dichiarazione personale per la determinazione punteggio esigenze di famiglia
- 3) Pubblicazione Graduatorie Provvisorie 21/07/2023
- 3') Elenchi II grado Graduatorie Provvisorie Interprovinciali
- 3'') Elenchi II Grado Graduatorie Provvisorie Provinciali
- 4) Pubblicazione Graduatorie Provvisorie 28/07/2023
- 4') Elenchi II grado Graduatorie Provvisorie Interprovinciali
- 4'') Elenchi II Grado Graduatorie Provvisorie Provinciali
- 5) Esiti utilizzazioni e assegnazioni provinciali e interprovinciali del 11/08/2023
- 5') Elenchi II Grado assegnazioni interprovinciali
- 6) Movimento in uscita Liceo Classico De Sanctis – Trani



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto difensore avv. Laura D'Alfonso

Premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2023/2024 nella classe di concorso di titolarità (A013) su posto comune secondo i criteri stabiliti dal C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., del 08.07.2020 presso il Liceo Classico De Sanctis di Trani o, in subordine, presso il Liceo Classico Flacco di Bari secondo le preferenze indicate in domanda, con conseguente revoca e/o rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali pubblicate con nota m pi. AOOUSPBA Registro Ufficiale 0025004 del 11/08/2023
- ai fini dell'integrale e corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati e, cioè, a tutti i docenti che occupano o occuperebbero un posto antecedente rispetto a quello della ricorrente
- la notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti gli eventuali controinteressati sarebbe impossibile ed oltremodo gravosa atteso il rilevante numero dei destinatari, oltre al fatto che comporterebbe un ingiusto pregiudizio per lo stessa



ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso

- ai sensi dell'art. 150 c.p.c., primo comma *“quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nella forma di semplice sunto del ricorso

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata messa in dubbio, come da decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, 19 febbraio 1990, n. 106 poiché sussisterebbe una disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinaria e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un semplice sunto non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite



- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare, comunque, oltremodo onerosa per il ricorrente
 - già l'art. 12 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..
 - il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09)
 - anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica *autorizzando la parte ricorrente alla chiamata in causa mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale* (es. Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.3578/11)
- Tutto ciò premesso



Avv. Laura D'Alfonso
Via Stendardi, 16 - 76125 Trani (BT)
Tel. 0883/482621 - Cell. 349/4966578
Mail : avv.dalfonso@alice.it - Pec : laura.dalfonso@pec.ordineavvocatitrani.it

SI CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice designato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie (provinciali e ineterprovinciali) per la scuola secondaria di secondo grado – Ambito Territoriale della Provincia di Bari per l'anno scolastico 2023/2024, che occupano una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari - Ufficio III, www.uspbari.it, a cui lo stesso Ufficio Scolastico dovrà provvedere nel momento in cui ne riceverà la notifica ad opera della medesima ricorrente.

Lì, data del deposito

Avv. Laura D'Alfonso

